



CITTA' di AMANDOLA

Provincia di Fermo

OGGETTO: proposta di delibera consiliare n. 27 dell'11 giugno 2021 concernente "Debiti fuori bilancio. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d. lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio"

* * *

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

doc. n. 53/2021

Con mail dell'11 giugno u.s. è pervenuta la proposta di delibera consiliare n. 27 dell'11 giugno 2021 concernente "Debiti fuori bilancio. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d. lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio", unitamente alla documentazione relativa, ai fini della acquisizione del prescritto parere; detta proposta si ritiene sostitutiva della precedente proposta n. 20 del 29 maggio 2021, riguardante il medesimo argomento, sulla quale questo organo di revisione aveva formulato un parere non positivo (doc. n. 46/2021 del 6 giugno 2021).

Dagli atti trasmessi risulta che con sentenza n. 480/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno, confermata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 710/2020 del 20 maggio 2020, il comune è stato condannato al pagamento della somma di euro 249.293,82, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese accessorie, a titolo di risarcimento del danno subito dalla parte attrice: l'importo corrispondente risulta poi quantificato dal successivo atto di precetto notificato all'Ente in data 17 marzo 2021 in complessivi euro 377.217,30 oltre interessi legali di mora dalla data del 1° febbraio al saldo effettivo e spese accessorie (imposte di registro, rimborso spese C.T.U., ecc.).

Con la suddetta proposta di deliberazione l'Amministrazione intende approvare il testo di un accordo conciliativo intervenuto con i creditori, in forza del quale i creditori stessi dichiarano di accettare a totale saldo del debito in questione la complessiva somma di euro 310.000,00 a fronte dell'impegno del comune a corrispondere detto importo entro il termine del 30 giugno 2021 nonché ad assumere a proprio carico l'importo delle imposte di registro, dovute con riguardo alle due sentenze sopra indicate, importo da corrispondere a semplice richiesta dei creditori.

Fermo restando l'evidente convenienza economica per l'Ente di addivenire al perfezionamento dell'accordo, stante il minore esborso previsto rispetto a quanto dovuto in forza delle sentenze sopra richiamate, si osserva quanto segue:

1) non appare corretta la indicazione recata al punto n. 2 del dispositivo, con cui si riconosce la legittimità del debito fuori bilancio nella misura di euro 310.000,00: quest'ultimo importo rappresenta la somma (ridotta) che, a seguito dell'accordo conciliativo da perfezionare con i creditori, il comune dovrà andare a pagare a tacitazione del credito dagli stessi vantato e di cui va assicurato il finanziamento, ma l'importo del debito del comune non corrisponde a tale importo ridotto ma è quello, ben più elevato, risultante dagli atti giudiziari sopra ricordati;

2) per la copertura della spesa di euro 310.000,00 viene previsto di utilizzare la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2020 non ancora approvato, sul presupposto che prima della approvazione da parte del consiglio comunale di detta proposta lo stesso consiglio approvi il rendiconto dell'esercizio 2020, in quanto non risulterebbe altrimenti

possibile utilizzare l'avanzo presunto sia per la previsione recata dall'articolo 187, comma 3-sexies, del TUEL (che limita la possibilità di utilizzare, prima della approvazione del conto consuntivo, le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente alle sole quote *"... costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente ..."*, fattispecie che non ricorre nel caso presente) sia per effetto dell'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in forza del quale, essendo ormai scaduto il termine per approvare il rendiconto dell'esercizio 2020, *" Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione."*

Pertanto la approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 rappresenta presupposto necessario per la approvazione da parte del consiglio della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

3) l'accordo che si intende approvare pone a carico del comune, oltre al pagamento della somma di euro 310.000,00 sopra ricordata, anche la spesa relativa alle imposte di registro, dovute con riguardo alle due sentenze sopra indicate, importo da corrispondere a semplice richiesta dei creditori (punto n. 5 dello schema di accordo conciliativo): suscita perplessità la quantificazione che di tale onere viene fatto con la proposta di deliberazione in esame (euro 200,00), sia perché le sentenze di primo e di secondo grado sopra indicate non sembrano rientrare nella tipologia di atti per i quali è prevista la registrazione a tassa fissa (art. 11 della Tariffa del D.P.R. n. 131/1986) sia perché, ove tale importo risulti corretto, la previsione di un importo così modesto apparirebbe anomalo come unica appendice ad un atto transattivo che riguarda diverse centinaia di migliaia di euro. Questo organo di revisione si limita peraltro ad evidenziare tale singolarità, rientrando tale quantificazione di spesa (al momento presunta) nella esclusiva responsabilità degli soggetti deputati a verificare la regolarità tecnica e contabile della proposta.

Ritenuta comunque la necessità che l'Ente provveda con sollecitudine al riconoscimento del debito ed ai susseguenti adempimenti, al fine di evitare il formarsi di ulteriori oneri e spese a carico del bilancio

IL REVISORE

RILEVATO che la proposta di deliberazione in esame espressamente prevede (punto n. 4 del dispositivo) che il riconoscimento avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

VISTO l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL;

VISTO l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2020, n. 289;

E S P R I M E

parere favorevole, per quanto di propria competenza e con le precisazioni indicate nelle premesse, in ordine alla proposta di deliberazione consiliare n. 27 dell'11 giugno 2021 concernente "Debiti fuori bilancio. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d. lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio", subordinatamente alla previa approvazione da parte del consiglio comunale del rendiconto dell'esercizio 2020 per le motivazioni più sopra esposte.

Piobbico-Amandola, 12 giugno 2021.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Ennio Braccioni)

documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005

